

## **STATUTO**

### **SENASO SRL IMPRESA SOCIALE ETS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA PIAZZA GARIBALDI 26

Numero REA: NA - 933810

Codice fiscale: 08109401219

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 09-06-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Di questo verbale, in parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su due fogli per sette facciate, ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive.<br>F.to: PIERRE PREIRA<br>DIOMEDE FALCONIO NOTAIO SIGILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>ALLEGATO "A" ALL'ATTO<br/>N. 10380 DELLA RACCOLTA<br/>STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA<br/>"SENASO S.r.l. IMPRESA SOCIALE E.T.S."<br/>- Articolo 1 - DENOMINAZIONE</b><br>La società si denomina "SENASO S.r.l. IMPRESA SOCIALE E.T.S.". <b>- Articolo 2 - SEDE</b><br>La società ha sede nel Comune di Napoli.<br>Per l'indirizzo si rinvia all'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. <b>- Articolo 3 - DURATA</b><br>La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. <b>- Articolo 4 - OGGETTO</b><br>La società è senza fine di lucro ed esercita in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 112/2017, le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:<br>- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;<br>- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;<br>- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;<br>- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;<br>- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;<br>- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;<br>- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte |  |

nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e

solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società esercita le seguenti attività secondarie e strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale suindicato:

- Traduzioni ed interpretariato;

- Servizi di trasferimento moneta;

- attività di centro assistenza fiscale e affini;

#### **- Articolo 5 - CAPITALE**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

5.2 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.3 E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

5.4 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve

essere redatta per atto notarile ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

5.5 In caso di titolarità (originaria o sopravvenuta) a socio unico dell'intera partecipazione al capitale sociale, si applica l'art. 2470 c.c..

5.6 Le funzioni di vigilanza, ai sensi degli artt. 10 d.lgs 112/2017, 2397, co. 2 e 2399 c.c., sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale sono esercitate da un sindaco, organo di controllo nominato e funzionante, mediante i poteri attribuiti dalla legge e dalla suddetta normativa riguardo l'Impresa sociale.

5.7 La società può offrire a terzi aumenti di capitale. In generale, l'aumento di capitale potrà avvenire in denaro o in natura.

#### **- Articolo 6 - DOMICILIAZIONE**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### **-Articolo 7 - PRELAZIONE**

Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla procedura di cui al successivo art.11.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore dei

parenti in linea retta ed al coniuge.

**- Articolo 8 - MORTE DEL SOCIO**

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284-2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
  - per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.
- Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dai successivi articoli, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

**- Articolo 9 - RECESSO**

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito alle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società;
  - b. la fusione e la scissione della società;
  - c. la revoca dello stato di liquidazione;
  - d. il trasferimento della sede della società all'estero;
  - e. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
  - f. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
  - g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
  - h. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art.2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
- Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es.: artt. 2469, 2473, co. II, 2497 quater c.c., ecc.).

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta

annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**- Articolo 10 - ESCLUSIONE**

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché il rapporto sociale sono regolate mediante il principio di non discriminazione, avendo riguardo alla peculiarità della compagine sociale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 112/2017.

**- Articolo 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

**- Articolo 12 - AMMINISTRATORI**

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti,

disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

**- Articolo 13 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE**

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.4 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

**- Articolo 14 - NORME DI FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

**A - Presidenza -**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

**B - Riunioni -**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza,

dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in

manca anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **C - Deliberazioni -**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **D - Verbalizzazioni-**

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **E - Delega di poteri -**

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### **- Articolo 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

15.2 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 20 (venti) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

15.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in

ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

15.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **- Articolo 16 - RAPPRESENTANZA**

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **- Articolo 17 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.

#### **- Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO**

18.1 La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore.

18.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

18.3 L'organo di controllo si compone di revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

18.4 L'organo di controllo è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

18.5 L'organo di controllo è rieleggibile.

18.6 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Quando esistente, l'organo di controllo esercita altresì la revisione legale.

#### **- Articolo 19 - DECISIONI DEI SOCI**

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;  
b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c.

g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

19.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **- Articolo 20 - DIRITTO DI VOTO**

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese.

20.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

20.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **- Articolo 21 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO**

**PER ISCRITTO**

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del documento del Registro Imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione nel Registro Imprese.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto ai successivi articoli del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

21.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

**- ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA**

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera

raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto

pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

22.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **- ARTICOLO 23 - REGOLE ASSEMBLEARI**

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal

presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante e se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

23.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

23.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

23.6 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di questo articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23.7 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

23.8 L'impresa sociale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 112/2017, dovrà assicurare un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti, direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. I meccanismi di coinvolgimento saranno previsti in apposito regolamento aziendale da predisporre ai sensi del suddetto articolo 11 del d.lgs. n. 112/2017.

**- ARTICOLO 24 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

24.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti

dal precedente articolo 19.2 lettere d), e) ed f) è comunque

richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

24.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

24.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

24.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

24.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c..

#### **- ARTICOLO 25 - BILANCIO E UTILI**

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 La società, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 112/2017, non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione diretta e indiretta degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali salvo che nei limiti e nelle forme ammesse dalla normativa suddetta in materia di Impresa sociale. L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Il bilancio deve essere presentato dagli amministratori entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25.3 Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio potrà essere presentato entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

25.4 L'impresa sociale è obbligata a quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs 112/2017 cui si rinvia.

#### **- ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e segnatamente per i casi previsti dall'art. 2484 c.c..

26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi.

26.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto

compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidato.

**- Articolo 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

27.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società o gli organi sociali che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

27.2 L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

27.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

27.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

27.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

27.6 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

27.7 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza del capitale.

**- Articolo 28 - DISPOSIZIONI APPLICABILI**

Per quanto non espressamente disciplinato dallo Statuto sociale si rinvia al codice civile, al d.lgs 112/2017 ed al d.lgs 117/2017 in quanto compatibile.

F.to: PIERRE PREIRA

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO SIGILLO

16 di 16